

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio 2-2008/A

Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi, regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari

Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 7 marzo 2008

Sommario: TEMA 1: Opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri a seguito di trascrizione del matrimonio nel registro di stato civile; TEMA 2: Opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri coniugatisi e residenti all'estero mediante pubblicità nei registri immobiliari; TEMA 3: Tassatività dei sistemi di pubblicità per la opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri coniugatisi all'estero; TEMA 4: Notaio ed onere di accertamento del regime patrimoniale: a) coniugi acquirenti; b) coniugi alienanti; TEMA 5: Sorte della convenzione matrimoniale in ipotesi di cambiamento della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali; APPENDICE. Principali norme di riferimento.

TEMA 1.

Opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri a seguito di trascrizione del matrimonio nel registro di stato civile.

Caso 1

Due stranieri aventi la medesima cittadinanza dello Stato "A" contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge.

Uno di essi stabilisce la propria residenza in Italia e chiede la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza.

Caso 1-bis

Due stranieri aventi la medesima cittadinanza dello Stato "A" contraggono matrimonio in Italia, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge.

Caso 2

Due stranieri aventi diversa cittadinanza contraggono matrimonio all'estero, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge.

I coniugi localizzano la loro vita matrimoniale in Italia e chiedono la trascrizione del proprio atto di matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza in Italia.

Caso 2-bis

Due stranieri aventi diversa cittadinanza contraggono matrimonio in Italia, senza effettuare, con riferimento ai propri rapporti patrimoniali, alcuna scelta di legge.

I coniugi localizzano la loro vita matrimoniale in Italia.

Quale sarà il regime patrimoniale opponibile ai terzi in materia di diritti immobiliari?

Principio applicabile

"La trascrizione dell'atto di matrimonio determina l'opponibilità ai terzi del regime legale (c.d. pubblicità negativa).

Per determinare quale sia in concreto il regime legale occorre individuare la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei predetti coniugi."

Soluzioni proposte

Nel *caso 1 e 1-bis*, ai sensi degli art. 29 1° comma e 30, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei predetti coniugi è quella dello Stato di cittadinanza comune (ferma restando, ovviamente, la possibilità che questa rinvii ad altra legge ai sensi dell'art. 13).

Pertanto, il regime legale opponibile ai terzi sarà il regime legale stabilito e disciplinato dalla legge dello Stato "A" che è quello della cittadinanza comune (ipotizzando che non ci sia rinvio *ex art.* 13).

Nel *caso 2 e 2-bis*, ai sensi degli art. 29 2° comma e 30, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei predetti coniugi è quella del luogo di localizzazione della loro vita matrimoniale, quindi la legge italiana.

Pertanto, il regime legale opponibile ai terzi sarà quello della comunione dei beni disciplinato dalla legge italiana.

Commento

Fino al 01 aprile 2001, data di entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) la trascrizione del matrimonio nei registri di Stato Civile non era consentita in caso di matrimonio contratto all'estero tra soggetti entrambi stranieri (per il matrimonio di stranieri celebrato in Italia, invece, era ed è tuttora prevista - ex

art. 63 DPR 396/2000 - la sua iscrizione o trascrizione nei registri di stato civile).

L'articolo 19 del citato DPR stabilisce ora che *"su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero"*.

Tra "gli atti dello stato civile che li riguardano" è certamente compreso l'atto di matrimonio.

In forza di tale articolo, pertanto, potranno essere trascritti nei registri dello stato civile i matrimoni contratti all'estero tra coniugi stranieri, sempre che almeno uno di essi sia residente in Italia e ne faccia richiesta.

Riguardo al presupposto della residenza in Italia, si ritiene che sia sufficiente che questo sussista con riferimento ad un solo coniuge e non necessariamente ad entrambi. Non v'è dubbio, infatti, che l'atto di matrimonio "riguarda" ciascuno dei singoli coniugi.

Il matrimonio potrà essere trascritto anche nella ipotesi in cui uno dei coniugi acquisti successivamente la cittadinanza italiana e ciò indipendentemente dal fatto che abbia la residenza in Italia. In Tali ipotesi, infatti la trascrizione, del matrimonio verrà effettuata ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, lettera c) DPR 396/2000.

Gli effetti della pubblicità presso i registri di stato civile sono i seguenti:

- la semplice trascrizione - o iscrizione - dell'atto di matrimonio determina una pubblicità - per così dire - "negativa", in quanto lascia presumere la sussistenza del regime patrimoniale legale;
- l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio determina una pubblicità - per così dire - "positiva", in quanto indica il regime patrimoniale convenzionale o la legge applicabile al regime patrimoniale scelti dai coniugi.

Pertanto, una volta che i coniugi stranieri abbiano ottenuto la trascrizione - o iscrizione - del loro matrimonio presso i registri di stato civile, si viene a determinare una pubblicità – c.d. negativa – del loro regime patrimoniale legale.

Tale regime legale sarà quello stabilito e disciplinato dalla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali dei coniugi, individuata ai sensi degli articoli 29 e 30 L. 218/1995 (tenendo conto dell'eventuale "rinvio", in applicazione dell'art. 13).

Sarebbe pertanto un errore presumere che - per il solo fatto che il matrimonio sia trascritto - o iscritto - nel registro di stato civile e non vi siano annotazioni a margine - il regime legale sia quello della comunione legale dei beni regolato dalla legge italiana. Questo sarà applicabile in quanto sia applicabile la legge italiana sulla base delle disposizioni di cui ai citati articoli 29 e 30.

TEMA 2.

Opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri coniugatisi e resi-

denti all'estero mediante pubblicità nei registri immobiliari.

Caso 1

Due cittadini stranieri (ancorché comunitari) hanno contratto matrimonio all'estero ed ivi hanno fissato la loro residenza.

In virtù di una convenzione matrimoniale si trovano soggetti ad un regime di separazione dei beni.

Uno di essi intende acquistare un immobile in Italia ed ha interesse a che il regime di separazione sia opponibile agli eventuali creditori del coniuge non acquirente.

Caso 2

Due cittadini stranieri (ancorché comunitari), hanno contratto matrimonio all'estero ed ivi hanno fissato la loro residenza.

In virtù di una convenzione matrimoniale si trovano soggetti ad un regime di separazione dei beni che, per gli atti di disposizione dei beni immobili, prevede a pena di invalidità il consenso di entrambi i coniugi.

Uno dei coniugi intende acquistare un immobile in Italia e l'altro coniuge ha interesse a che il detto regime sia opponibile ai terzi, affinché la invalidità di un eventuale successivo atto di disposizione compiuto senza il suo consenso sia loro opponibile.

Caso 3

Due cittadini stranieri (ancorché comunitari) hanno contratto matrimonio all'estero ed ivi hanno fissato la loro residenza.

In virtù del regime legale si trovano soggetti ad un regime di separazione dei beni.

Uno di essi intende acquistare un immobile in Italia ed ha interesse a che il regime di separazione sia opponibile agli eventuali creditori del coniuge non acquirente.

In che modo i predetti coniugi potranno opporre ai terzi il loro regime patrimoniale?

Principio applicabile

"Nella ipotesi in cui i coniugi stranieri non possano accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (in quanto coniugatisi all'estero ed entrambi residenti all'estero), in materia di diritti reali su beni immobili la opponibilità ai terzi del loro regime patrimoniale si realizza, pur se limitatamente al singolo bene, attraverso la pubblicità immobiliare, da effettuarsi ove possibile mediante trascrizione ai sensi degli articoli 2643, 2654 e 2647 c.c., diversamente ai sensi dell'art. 2659 1°

comma n. 1 c.c. mediante utilizzo dei quadri "C" e "D" nella trascrizione dell'atto di acquisto.

Soluzione proposta

Con riferimento ai casi 1, 2 e 3:

i coniugi potranno avvalersi della pubblicità effettuata a norma dell'articolo 2659 primo comma n. 1 c.c. con riferimento all'atto di acquisto.

a un punto di vista pratico, occorrerà compilare il quadro "C" dedicato ai soggetti, con la indicazione del regime patrimoniale delle parti interessate e, al fine di rendere completa la pubblicità, la nota andrà integrata attraverso l'utilizzo del quadro "D", con l'indicazione di ogni elemento utile per la individuazione, in concreto, del regime di che trattasi.

Più in generale, nel quadro "D" potranno riportarsi: gli estremi del matrimonio (luogo, data, ove possibile estremi di iscrizione ai registri di stato civile o equivalenti); l'ordinamento che regola il regime; eventuali convenzioni matrimoniali o convenzioni di scelta della legge applicabile (riportandone gli estremi o addirittura - in tutto o in parte - il contenuto).

Tali indicazioni saranno dichiarate in atto dalle parti, per quanto sussiste un dovere deontologico del notaio di verificarne la veridicità con la dovuta diligenza (vedi TEMA 4.).

Nelle ipotesi in cui i coniugi abbiano stipulato una convenzione matrimoniale il cui contenuto rientri in quello astrattamente previsto dagli articoli 2643, 2645 e 2647 codice civile (si pensi, ad esempio alle convenzioni con le quali si assoggettano determinati beni già personali di un solo coniuge ad un regime di comunione, ad una costituzione di fondo patrimoniale, alle convenzioni di esclusione di determinati beni dalla comunione, agli atti di scioglimento della comunione, e così via), si potrà procedere alla trascrizione della convenzione matrimoniale secondo le regole ordinarie (in dottrina si è sostenuto che anche la convenzione di separazione dei beni sarebbe trascrivibile in tal modo e nella pratica ciò avverrebbe contestualmente alla trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile).

La convenzione potrà essere trascritta a condizione che:

- non sia contraria all'ordine pubblico;
- sia redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657, primo comma, c.c.);
- sia legalizzata o munita di apostille, salvo diverse convenzioni internazionali (art. 2657, secondo comma, c.c.);
- sia tradotta in italiano;
- sia stato effettuato il preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 n. 4 Legge

Notarile.

Commento

I *coniugi stranieri coniugatisi all'estero ed entrambi residenti all'estero* non hanno la possibilità di accedere al sistema di pubblicità dei registri di stato civile (non potendo trascrivere il loro matrimonio, né - conseguentemente - effettuarvi annotazioni a margine).

Senonché, qualora si affermasse che quella presso i registri dello stato civile sia l'unica forma di pubblicità alla quale il terzo comma dell'art. 30 L.218/95 fa riferimento, si dovrebbe giungere alla conclusione che i predetti coniugi non avrebbero la possibilità di opporre ai terzi il proprio regime patrimoniale regolato da legge straniera con riferimento a diritti reali immobiliari, perchè non potrebbero in alcun modo rispettare "le forme di pubblicità" prescritte all'art. 30.

Tale conclusione comporterebbe una inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ancorché comunitari), in quanto si impedirebbe ai coniugi stranieri coniugatisi all'estero e non residenti in Italia, di poter godere della stessa tutela nei confronti dei terzi - attraverso il sistema di pubblicità che consente la opponibilità del regime patrimoniale - offerta ai cittadini italiani.

Ritenuta inaccettabile una ingiustificata discriminazione nei confronti dello straniero, si ritiene che la - presunta - lacuna normativa possa essere colmata ritenendo compresa tra le "forme di pubblicità" richiamate dall'art. 30 terzo comma, quella prevista nel nostro ordinamento come "tipica" per i diritti immobiliari: la trascrizione.

Tale soluzione, sul piano pratico soddisfa le esigenze sottese all'interesse di realizzare, nel settore immobiliare, la opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali regolati da legge straniera, ed al contempo impedisce ogni possibile disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri.

Sotto un profilo teorico, anche come affermato da autorevole dottrina (Viarengo), la soluzione proposta è perfettamente compatibile con il tenore letterale dell'art. 30 terzo comma che fa riferimento in modo generico alle forme (al plurale) di pubblicità.

Inoltre, tale tesi verrebbe a trovarsi perfettamente *in linea con un significativo orientamento espresso dalla Suprema Corte* (Sez. I, 28 novembre 1998, n. 12098) che, pur se con riferimento alla diversa fattispecie della mancata previsione della pubblicità della separazione consensuale presso i registri di stato civile nella regolamentazione legislativa anteriore alla entrata in vigore del DPR 396/2000, dopo aver dato atto della esistenza di un vuoto legislativo e della sussistenza di un principio di tassatività degli atti soggetti ad annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ha affermato che *le esigenze di opponibilità "sono adeguatamente soddisfatte*

dall'ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte Cost. n. 111-95, più accessibile e affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico (immobili o mobili registrati), in ordine ai quali, prevalentemente, sussiste l'interesse dei terzi stessi, sembrando del tutto secondario, se non proprio puramente astratto e teorico, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimoniale vigente, in sé e per sé. Ciò è tanto più vero se si tengono presenti le modifiche dell'art. 2659 c.c. disposte con l'art. 1 della legge n. 52 del 1985, che ha imposto l'indicazione nella nota di trascrizione del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell'ufficiale di stato civile." ...

"D'altra parte, esigenze di tutela dei terzi di non minore importanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c. e nessuno dubita che in tal caso tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione ex art. 2647 c.c., senza che sia necessario procedere ad annotazione dell'acquisto a margine dell'atto di matrimonio.".

Alla tesi qui sostenuta non può opporsi che mentre l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio realizza una pubblicità completa del regime matrimoniale, quella attraverso la trascrizione realizza soltanto una pubblicità sul singolo bene.

Questa circostanza, infatti, è perfettamente compatibile con il contenuto dell'articolo 30 terzo comma seconda parte L. 218/95 che, riferendosi esclusivamente ai diritti reali immobiliari, ammette implicitamente che la opponibilità ai terzi in tale materia possa aversi nei confronti di alcuni beni e non di altri, a seconda se siano state rispettate o meno le "forme di pubblicità".

La tesi qui sostenuta, peraltro, varrebbe a soddisfare anche il principio di opponibilità generale, sancito dall'art. 30, terzo comma, prima parte, L. 218/95, invocato da autorevole dottrina (Zaccaria). Infatti l'avvenuta trascrizione determinerebbe in capo ai terzi una legittima presunzione di conoscenza o, in caso di mancata conoscenza, una loro "ignoranza colpevole".

TEMA 3.

Tassatività dei sistemi di pubblicità per la opponibilità del regime patrimoniale di coniugi stranieri coniugatisi all'estero.

Caso 1

- due cittadini francesi si sono uniti in matrimonio in Francia e sono residenti in Italia;
- hanno successivamente stipulato in Francia una convenzione matrimoniale

scegliendo un regime patrimoniale regolato dal diritto francese, ed hanno interesse a darne pubblicità anche in Italia, dove appunto risiedono, al fine di opporlo ai terzi.

Caso 2

- due cittadini cinesi si sono uniti in matrimonio in Cina e sono residenti in Italia;
- presso un notaio italiano hanno scelto la legge italiana quale legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, ed hanno stipulato un fondo patrimoniale destinandovi immobili siti in Italia.

Hanno interesse a darne pubblicità in Italia, dove appunto risiedono, al fine di opporlo ai terzi.

Caso 3

- due cittadini francesi si sono uniti in matrimonio in Francia dove risiedono;
- hanno successivamente stipulato in Francia una convenzione matrimoniale scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni regolato dal diritto francese;
- uno dei coniugi intende acquistare, da solo, un immobile in Italia ed ha interesse a dare pubblicità al predetto regime di separazione dei beni in Italia, al fine di opporlo ai terzi potenziali creditori dell'altro coniuge.

Ai fini della opponibilità del proprio regime patrimoniale, i coniugi stranieri possono scegliere alternativamente e indifferentemente tra il sistema di pubblicità presso il registro di stato civile e quello presso i registri immobiliari?

Principio applicabile

"Si ritiene che l'art. 30, terzo comma seconda parte, L. 218/95, possa essere interpretato nel senso che il sistema di pubblicità al quale l'articolo fa riferimento sia:

- quello dei registri di stato civile, tutte le volte in cui questo sia ai coniugi accessibile;
- quello della pubblicità presso la Conservatoria dei registri immobiliari, in tutti gli altri casi.

La pubblicità presso i registri immobiliari dunque, sia pure con riferimento al singolo bene, verrebbe a costituire un sistema alternativo a quello della pubblicità presso i registri di stato civile soltanto se i coniugi non vi possano avere accesso"

Soluzioni proposte

Caso 1

Per effettuare la pubblicità del regime patrimoniale convenzionale, i coniugi potranno – e quindi dovranno - avvalersi del sistema dei registri di stato civile. Non

vi sarebbe motivo, infatti, di riservare loro un trattamento diverso da quello previsto per i cittadini italiani.

I coniugi pertanto potranno:

- chiedere la trascrizione del matrimonio presso i registri di stato civile del comune - italiano - dove risiedono, ex art. 19 DPR 396/2000;
- effettuare l'annotazione a margine della convenzione matrimoniale stipulata in Francia.

Caso 2

Soluzione analoga a quella sopra prevista per il Caso 1.

I coniugi, pertanto, potranno:

- chiedere la trascrizione del matrimonio presso i registri di stato civile del comune - italiano - dove risiedono, ex art. 19 DPR 396/2000;
- effettuare l'annotazione a margine della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale.

Naturalmente il fondo patrimoniale sarà anche trascritto ex art. 2647 c.c., ma ai fini della opponibilità ai terzi prevarrà la pubblicità presso i registri di stato civile.

Seguendo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, infatti, le volte in cui la pubblicità presso i registri di stato civile è concorrente rispetto alla pubblicità presso i registri immobiliari, la prima, ai fini della opponibilità ai terzi, prevale.

In tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe motivo di differenziare la posizione dei coniugi cittadini italiani da quella dei coniugi cittadini stranieri: entrambi potranno avvalersi del medesimo sistema di pubblicità.

Caso 3

Per effettuare la pubblicità del loro regime patrimoniale convenzionale, i coniugi non potranno avvalersi del sistema dei registri di stato civile in quanto, non essendo residenti in Italia, non possono chiedere la trascrizione del loro atto di matrimonio ex art. 19 DPR 396/2000 e, conseguentemente, non possono effettuare annotazioni a margine.

In tale ipotesi, pertanto, potranno rendere opponibile ai terzi il loro regime patrimoniale convenzionale regolato da legge straniera, attraverso la pubblicità presso i registri immobiliari (vedi TEMA 2).

Commento

Si ritiene che la pubblicità presso i registri immobiliari (mediante la trascrizione delle convenzioni matrimoniali ai sensi degli artt. 2643, 2645 e 2647 c.c., ovvero la pubblicità ex art. 2659 primo comma n. 1 c.c., con utilizzo del quadro "C" e del quadro "D" della nota di trascrizione dell'atto di acquisto) venga a costituire per i coniugi stranieri, sia pure con riferimento al singolo bene, un sistema alternativo a

quello della pubblicità presso i registri di stato civile, ma soltanto se i coniugi stranieri non possano avere accesso a quest'ultimo (e ciò in quanto abbiano contratto matrimonio all'estero e nessuno di essi sia residente in Italia).

Pertanto, i coniugi stranieri potranno fare riferimento al sistema di pubblicità presso i registri immobiliari, soltanto se non sia possibile avvalersi del sistema di pubblicità attraverso i registri di stato civile.

Infatti, se i coniugi stranieri potranno avvalersi di quest'ultimo sistema di pubblicità, non vi sarebbe motivo di ricorrere a meccanismi pubblicitari diversi rispetto a quelli utilizzati dai cittadini italiani.

In tal modo, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani e stranieri, con riferimento ai diritti reali su beni immobili verrebbe sempre garantita ai coniugi la possibilità di opporre ai terzi il proprio regime patrimoniale in materia immobiliare.

TEMA 4.

Notaio ed onere di accertamento del regime patrimoniale: a) coniugi acquirenti; b) coniugi alienanti.

Caso

- due coniugi stranieri sono entrambi cittadini dello Stato A;
- hanno contratto matrimonio nello Stato B dove risiedono sin dalla celebrazione dello stesso;
- il marito, oltre ad avere la cittadinanza dello Stato A ha anche quella dello Stato B (doppia cittadinanza);
- il notaio incaricato dell'acquisto e conseguente mutuo ipotecario, accerta - in applicazione degli artt. 29, 30 e 13 L. 218/95 - che il regime patrimoniale dei predetti coniugi è regolato dalla legge dello Stato A (del quale i coniugi hanno la cittadinanza comune), che prevede quale regime legale quello della separazione dei beni, ed accerta altresì che i coniugi non hanno stipulato convenzioni matrimoniali o accordi di scelta della legge applicabile;
- i predetti coniugi acquistano un bene immobile in Italia, e precisamente il marito per l'usufrutto e la moglie per la nuda proprietà, e subito dopo vi iscrivono ipoteca, rispettivamente per l'usufrutto e per la nuda proprietà, a garanzia di un mutuo concesso per l'acquisto;
- nel corpo dell'atto di compravendita i coniugi - così come, peraltro, accertato dal notaio - dichiarano di avere in comune la cittadinanza dello Stato A, di non avere mai stipulato convenzioni matrimoniali o accordi di scelta della legge applicabile, che pertanto la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali è

quella dello Stato A, il cui regime legale è quello della separazione dei beni, e tutto ciò viene riportato nella nota di trascrizione dell'atto di acquisto;

Oggi la moglie vuole vendere la nuda proprietà ed il notaio incaricato della vendita accerta:

- che la moglie con il matrimonio ha acquistato anche la cittadinanza dello Stato B e che pertanto i predetti coniugi sin da data anteriore all'acquisto, oltre ad essere entrambi cittadini dello Stato A erano anche cittadini dello Stato B;
- che la loro vita matrimoniale è sempre stata localizzata nel predetto Stato B;
- che pertanto il regime patrimoniale dei predetti coniugi (ipotizzando che non vi sono problemi di rinvio) è regolato dalla legge dello Stato B (nel quale i coniugi, che hanno più cittadinanze comuni, hanno localizzato la loro vita matrimoniale);
- che lo Stato B, prevede come regime legale quello della comunione dei beni.

Come si dovrà regolare il notaio incaricato della stipula dell'atto di vendita della nuda proprietà dell'immobile?

Principio applicabile

"Il notaio chiamato a prestare il proprio ministero in un atto di compravendita è sempre tenuto ad accertare il regime patrimoniale al quale sono soggetti i coniugi stranieri, con la precisazione che:

- *con riferimento ai coniugi acquirenti si tratta di un dovere deontologico al quale, eccezionalmente, il notaio potrà sottrarsi tenuto conto delle circostanze (ad esempio, per ragioni di urgenza della stipula), pur precisando che in tale ipotesi dovrà fare risultare dall'atto che non abbia provveduto a tale accertamento, affinché non si determini un errato affidamento nei terzi e, non ultimo, nel notaio chiamato a redigere la successiva rivendita del bene.*
- *con riferimento ai coniugi alienanti (lo stesso dicasi per i coniugi che intendano costituire ipoteca sul bene) si tratta di un vero e proprio obbligo professionale, la cui violazione può dar luogo alle conseguenti responsabilità, pur precisando che se la verifica del regime patrimoniale abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (da valutare caso per caso), la responsabilità del notaio sarà limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 2236 c.c.."*

Soluzione proposta

Si ritiene opportuno distinguere tra:

- rapporti interni dei coniugi;

- rapporti nei confronti del terzo (banca) avente causa dai coniugi;
- posizione del notaio.

Quanto ai rapporti interni dei coniugi, non v'è dubbio che applicando correttamente la regola di conflitto, la legge applicabile sarà quella dello Stato B e conseguentemente, dal punto di vista dell'ordinamento italiano, il bene è stato acquistato in regime di comunione legale dei beni, dunque appartiene ad entrambi i coniugi.

Quanto ai rapporti con il terzo avente causa dai coniugi (che nel caso prospettato è la banca mutuante che ha ottenuto l'ipoteca sul bene), deve ritenersi che sulla base del principio esposto al terzo comma seconda parte dell'articolo 30 L. 218/95, la pubblicità realizzata attraverso la nota di trascrizione (come precisato nel caso prospettato) sia idonea a rendere opponibile ai terzi l'indicato regime patrimoniale di separazione dei beni regolato dalla legge dello Stato A.

Alle stesse conclusioni si giungerebbe seguendo la tesi secondo la quale ove non sia possibile fare ricorso al sistema di pubblicità presso lo stato civile, l'opponibilità del regime patrimoniale regolato da legge straniera ai terzi sia consentita solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa, secondo la regola di opponibilità - di carattere generale - sancita all'art. 30 L. 218/95, terzo comma, prima parte. Infatti, nel caso prospettato fatto, non sembra contestabile l'ignoranza incolpevole del terzo.

Pertanto, il regime regolato dalla diversa legge straniera (quella dello Stato B) non sarà opponibile al terzo (banca) in quanto non risultante - come precisato nel caso prospettato - dai sistemi di pubblicità previsti dalla legge italiana.

In definitiva alla banca non sarà opponibile il fatto che l'ipoteca andava iscritta per un mezzo contro la moglie e per un mezzo contro il marito (e non per la nuda proprietà contro la moglie e per l'usufrutto contro il marito), in quanto ciò dipenderebbe dall'applicazione di un regime patrimoniale regolato dalla legge dello Stato B che, per le cose dette, non è ad essa opponibile in quanto non risultante dalla pubblicità.

Quanto al notaio che ha ricevuto gli atti di compravendita e mutuo, l'eventuale sua responsabilità nei confronti dei coniugi potrà rilevare soltanto nei limiti dell'art. 2236 c.c.. Stante le oggettive difficoltà presenti nella fattispecie in esame, sembra ipotizzabile una sua responsabilità soltanto in caso di dolo o di colpa grave, tanto più che l'errore, nel caso prospettato, è stato provocato da una errata o comunque incompleta dichiarazione dei coniugi. La sussistenza di una doppia cittadinanza straniera, infatti, non è facilmente rilevabile, posto che, di norma, né dai documenti di identità né dallo stesso certificato di cittadinanza, si evince l'esistenza di altre cittadinanze.

Quanto al notaio incaricato di stipulare oggi l'atto di vendita della nuda proprietà, questi dovrà oggi applicare la legge dello Stato B e pertanto far intervenire

entrambi i coniugi in quanto comproprietari della nuda proprietà, fermo restando che l'ipoteca gravante sull'immobile costituisce un diritto acquisito della banca mutuante.

Infatti, la pubblicità (nel caso prospettato, effettuata attraverso la trascrizione, ma le conclusioni non cambiano nella ipotesi in cui fosse stata effettuata attraverso i registri di stato civile) ha sempre effetto meramente dichiarativo e non costitutivo.

Prima di effettuare la stipula, il notaio incaricato della rivendita avrà cura di far rettificare ai coniugi - anche unilateralmente e senza l'intervento del loro dante causa - l'atto di provenienza nella parte in cui avevano erroneamente dichiarato di essere soggetti alla legge dello Stato A e quindi in regime di separazione dei beni.

La rettifica, e la sua conseguente trascrizione, verrebbe fatta nell'interesse dei coniugi, ma soprattutto nell'interesse dell'odierno acquirente loro avente causa.

Una tale errata pubblicità, infatti, potrebbe ingenerare affidamento in altri terzi.

Un creditore della moglie, ad esempio, potrebbe aggredire la nuda proprietà spettante alla moglie - per intero, se prima della vendita, ovvero per la quota di un mezzo, se dopo la vendita (posto che per i terzi la vendita della quota di un mezzo effettuata dal marito non sarebbe loro opponibile) - senza che il vero regime applicabile ai coniugi (quello di comunione regolato dalla legge dello Stato B) sia a lui opponibile in quanto non risultante dalla pubblicità.

Commento

Per impostare correttamente i termini della questione ci sembra di dover distinguere l'ipotesi in cui i coniugi intervengano in qualità di acquirenti, da quella in cui intervengano in qualità di alienanti (a qualsiasi titolo).

a) coniugi acquirenti.

In tale ipotesi - tanto più in considerazione del fatto che attraverso le dichiarazioni rese in atto può realizzarsi, ex art. 2659 1° comma n. 1 c.c., la pubblicità del regime patrimoniale ed una conseguente situazione di affidamento in capo ai terzi - si ritiene che esista un dovere deontologico del notaio di accertare, con la dovuta diligenza, il regime patrimoniale al quale i coniugi stranieri siano soggetti.

Tra l'altro, l'intervento del notaio spesso comporterà la prestazione di una vera e propria consulenza legale, sulla base della quale i coniugi stranieri potranno conoscere quale sia il regime patrimoniale al quale sono soggetti dal punto di vista dell'ordinamento italiano.

Non è raro, infatti, che in applicazione dei criteri di collegamento fissati dagli art. 29 e 30 L. 218/95, i coniugi risultino soggetti ad una legge - e conseguentemente al relativo regime legale - diversa da quella che verrebbe individuata appli-

cando le norme di diritto internazionale privato straniero ed alla quale, possibilmente, essi ritengono – in assoluta buona fede – di essere sottoposti.

L'esistenza di un dovere deontologico del notaio, tuttavia, non ci sembra che possa legittimare il notaio a rifiutare la stipula dell'atto ove, per le difficoltà incontrate o per ragioni di urgenza, non sia riuscito a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal coniuge acquirente.

Peraltro, in tali ipotesi si ritiene che tale mancato accertamento da parte del notaio debba risultare dall'atto, affinché non si determini un errato affidamento nei terzi e, non ultimo, nel notaio chiamato a redigere la successiva rivendita del bene.

Più in generale, il notaio sarà deontologicamente tenuto ad invitare i coniugi stranieri, ove almeno uno di essi sia residente in Italia, a richiedere la trascrizione del matrimonio presso i registri di stato civile del comune di residenza ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000, nonché, ove accerti la esistenza di un regime convenzionale o di un accordo di scelta applicabile, ad invitare i coniugi ad effettuarne la pubblicità attraverso l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio presso i registri di stato civile italiano, ovvero ove ciò non fosse possibile, attraverso la pubblicità immobiliare, sia pure nei limiti già esaminati.

b) coniugi alienanti.

In tale ipotesi sussiste un vero e proprio obbligo del notaio di accertare con la dovuta diligenza il regime patrimoniale della parte venditrice, sia con riferimento al momento dell'acquisto, al fine di accertarne la titolarità, sia con riferimento al momento della rivendita, al fine di accertare il potere di disposizione, assumendosi le relative responsabilità non soltanto nei confronti dei terzi contraenti, ma anche, ove assente, nei confronti del coniuge non alienante.

Riguardo alla responsabilità del notaio, è opportuno ricordare che laddove la verifica abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - da valutare caso per caso -, questa sarà limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 2236 c.c..

TEMA 5.

Sorte della convenzione matrimoniale in ipotesi di cambiamento della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali.

Caso 1

Che per semplicità immaginiamo riferirsi ad una situazione successiva alla entrata in vigore della legge 218/1995:

- due coniugi stranieri aventi diversa cittadinanza, si sono coniugati all'estero nello Stato "A" dove hanno anche localizzato la loro vita matrimoniale, e - pur

non avendo operato espressamente una *optio iuris* per la legge dello Stato "A"
- hanno stipulato una convenzione matrimoniale avente ad oggetto la scelta di un regime convenzionale da tale legge regolato;

- successivamente si sono trasferiti in Italia dove hanno localizzato la loro vita matrimoniale;
- oggi uno dei coniugi intende acquistare un immobile.

In linea generale ci si chiede quale sia la sorte di una convenzione matrimoniale stipulata sulla base di una determinata legge, nella ipotesi in cui, in applicazione delle nostre disposizioni di diritto internazionale privato, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali venga a modificarsi o comunque sia diversa.

Con riferimento al caso prospettato ci si chiede qual è la legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi e quale il loro regime patrimoniale?

Principio applicabile

"Una volta venuta meno la legge regolatrice anteriore, viene meno l'intero quadro di riferimento, sia sul versante legale che su quello convenzionale."

Soluzione proposta

Le possibili soluzioni al caso posto - con riguardo al regime patrimoniale dei coniugi - sembrano le seguenti:

a) i coniugi continuano ad essere soggetti alla legge dello Stato "A" e, conseguentemente al regime scelto convenzionalmente e regolato dalla stessa;

b) i coniugi sono soggetti alla nuova legge (quella italiana), ma il loro regime patrimoniale continua ad essere quello scelto convenzionalmente, ancorché regolato dalla nuova legge (quella italiana);

c) i coniugi sono soggetti alla nuova legge (quella italiana), ma il loro regime patrimoniale continua ad essere quello scelto convenzionalmente, soltanto se sia stato enunciato in modo concreto il contenuto dei patti che lo regolano;

d) i coniugi sono soggetti alla legge italiana e, poiché la legge italiana non tiene conto della esistenza di una convenzione matrimoniale regolata da una diversa legge, al suo regime legale.

La soluzione prospettata alla lettera a), presuppone la presenza di una norma di diritto internazionale privato che stabilisca espressamente che la esistenza di una convenzione matrimoniale comporti implicitamente una *optio iuris* o comunque determini la invariabilità della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali, fino a che la convenzione stessa non venga modificata.

Ma, poiché nel nostro ordinamento una siffatta norma non esiste, tale soluzione è da scartare.

La soluzione prospettata *sotto b)*, verrebbe ad essere giustificata in forza dell'applicazione dei principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo. Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse cambiare la legge applicabile a causa del variare degli elementi di connessione (quale, ad esempio, il mutamento della localizzazione della vita matrimoniale), il regime convenzionale scelto continuerebbe ad avere efficacia compatibilmente con la nuova legge applicabile e sarebbe da questa regolata per il futuro.

Tale impostazione avrebbe il pregio di tutelare l'autonomia della volontà dei coniugi, manifestata con la stipula della convenzione matrimoniale, tuttavia presenta non poche difficoltà sul piano operativo. Non sempre, infatti, la nuova legge regolatrice conosce o ammette il regime convenzionale già scelto dai coniugi. Né, invero, risulterebbe sempre agevole inquadrare il regime convenzionale scelto dai coniugi nell'ambito della nuova legge regolatrice e disciplinarlo con le peculiarità e diversità previste da tale legge.

La soluzione prospettata *sotto c)*, sembra potersi accogliere nella misura in cui la nuova legge applicabile riconosca validità alla convenzione matrimoniale già stipulata. Ad esempio, poiché nel caso posto la legge applicabile è quella italiana, andrebbe verificato se la convenzione matrimoniale sia conforme al dettato dell'articolo 161 c.c., se cioè enunci in modo concreto il contenuto dei patti con i quali i coniugi intendono regolare i loro rapporti patrimoniali. Diversamente, ricorrebbe una ipotesi di convenzione matrimoniale in base alla quale i rapporti patrimoniali sarebbero genericamente regolati da una legge alla quale i coniugi non sono sottoposti, e come tale invalida.

Ove non ricorrano le condizioni prospettate sotto c), sarà da accogliere la soluzione prospettata *sotto d)*, che presenta non pochi vantaggi dal punto di vista pratico.

Essa si fonda sulla considerazione, recentemente formulata da autorevole dottrina (Emanuele Calò), che una volta venuta meno la legge regolatrice anteriore, viene meno l'intero quadro di riferimento, sia sul versante legale che su quello convenzionale.

Tornando al caso prospettato, ne consegue che una volta che i coniugi aventi diverse cittadinanze hanno localizzato la loro vita matrimoniale in Italia, la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali è diventata a tutti gli effetti quella italiana (ai sensi degli articoli 29 e 30 L. 218/95).

Conseguentemente, i predetti coniugi saranno soggetti alla legge italiana e nell'ambito di questa:

- al regime convenzionale disciplinato dalla convenzione matrimoniale stipulata, ove il contenuto della stessa sia conforme all'art. 161 c.c.;
- diversamente, al regime legale previsto dalla legge italiana (comunione legale

dei beni).

Se i coniugi del caso prospettato volessero mantenere in vita la già stipulata convenzione matrimoniale regolata dalla legge dello Stato "A" dovrebbero effettuare una *optio iuris* scegliendo - sempre che ciò sia consentito - la legge dello Stato "A" quale legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali.

Ulteriori esempi

Caso 2

Due coniugi aventi diversa cittadinanza hanno localizzato in Italia la loro vita matrimoniale ed hanno ivi stipulato una convenzione matrimoniale comportante la scelta di un regime convenzionale (senza però aver scelto, *ex art. 30 L.218/95*, la legge italiana quale legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali).

Successivamente localizzano la loro vita matrimoniale nello Stato B il quale:

- si riconosce competente a disciplinare i loro rapporti patrimoniali;
- non prevede alcuna norma che in qualche modo faccia salvi gli effetti di una convenzione matrimoniale già stipulata.

Quale sarà la legge applicabile e quale il regime patrimoniale?

Soluzione proposta

In tale ipotesi si ritiene che la convenzione matrimoniale comportante la scelta di un regime convenzionale stipulata secondo la legge italiana non avrà più effetto, dovendosi applicare la legge dello Stato B e dovendosi, conseguentemente, ritenere i coniugi soggetti al suo regime legale.

Pertanto se uno dei due coniugi dovesse acquistare un immobile in Italia, questo cadrà nel regime legale regolato dalla legge dello Stato B e tale circostanza, ai fini della opponibilità ai terzi, dovrà essere pubblicizzata nei registri immobiliari nei modi già esaminati (vedi TEMA 2).

Nella ipotesi in cui i coniugi avessero già trascritto il loro matrimonio nei registri di stato civile nel comune italiano di residenza (*ex art. 19 DPR 396/2000*) ed annotato a margine la convenzione matrimoniale comportante la scelta di un regime convenzionale, per opporre ai terzi il nuovo regime legale al quale sono sottoposti, sarà opportuno che scelgano quale legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali quella dello Stato "B".

Tale convenzione di scelta formerà oggetto di annotamento a margine dell'atto di matrimonio *ex art. 69 DPR 396/2000* ed in tal modo i coniugi non correranno il rischio che i terzi - ad es. creditori del coniuge non acquirente - facciano affidamento sulla annotazione della precedente convenzione matrimoniale.

Caso 3

Due coniugi entrambi cittadini svizzeri hanno stabilito il loro domicilio in Italia ed hanno ivi stipulato una convenzione matrimoniale comportante la scelta di un regime convenzionale (senza però aver scelto espressamente la legge italiana).

A quale legge e regime patrimoniale sono soggetti i coniugi?

Soluzione proposta

I coniugi sono soggetti alla legge italiana poiché gli artt. 29 e 30 L. 218/95 prevedono l'applicazione della legge della Svizzera (Stato del quale i coniugi hanno cittadinanza comune), tuttavia la Svizzera prevede che si applichi la legge dello Stato dove i coniugi hanno il domicilio comune, operando così un "rinvio indietro" (cioè all'Italia). Pertanto in base all'art. 13 L. 218/95 si applicherà la legge italiana e saranno soggetti al regime convenzionale prescelto.

Continua da Caso 3

Successivamente i predetti coniugi si trasferiscono in Svizzera dove stabiliscono il loro domicilio.

A quale legge e regime patrimoniale sono soggetti i coniugi?

Soluzione proposta

Gli artt. 29 e 30 L. 218/95 prevedono l'applicazione della legge della Svizzera (Stato del quale i coniugi hanno cittadinanza comune). Tuttavia la Svizzera pur prevedendo che si applichi la legge dello Stato dove i coniugi hanno il domicilio comune (che nel caso prospettato è ora stabilito in Svizzera), contiene una norma di diritto internazionale privato (Art. 55 secondo comma della "Legge federale sul diritto internazionale privato") in forza della quale "*Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per iscritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale*".

Pertanto il diritto italiano richiama il diritto svizzero, ma questo, stante la presenza della convenzione matrimoniale, rinvia indietro all'Italia.

Si applicherà, così, la legge italiana ed i coniugi continueranno ad essere soggetti al regime convenzionale in base alla convenzione matrimoniale stipulata.

Franco Salerno Cardillo

APPENDICE

Principali norme di riferimento

LEGGE 31 Maggio 1995 n. 218

Legge di riforma del diritto internazionale privato

ART. 13 - Rinvio

1. *Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:*

- a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;*
- b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.*

2. *L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:*

- a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;*
- b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;*
- c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.*

3. *Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.*

4. *Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.*

ART. 14 - Conoscenza della legge straniera applicabile

1. *L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.*

2. *Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.*

ART. 23 - Capacità di agire delle persone fisiche

1. *La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.*

2. *In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.*

3. *In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.*

4. *Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.*

ART. 29 - Rapporti personali tra coniugi

1. *I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.*

2. *I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni*

sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

ART. 30 - Rapporti patrimoniali tra coniugi

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile".

Art. 7 (Rifiuto di atti)

1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.

Art. 18 (Casi di intrascrivibilità)

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico."

Art. 19 (Trascrizioni)

1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.

2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.

3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.

Art. 22 (Traduzione del contenuto di documenti)

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui.

b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile.

c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile.

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile.

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura.

f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite.

g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile.

2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto.

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi.

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero.

d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia.

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione.

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio.

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10.

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.

3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

ART. 69 (Annotazioni)

1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato.

b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce.

d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia del-

l'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale.

e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio.

f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione.

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi.

i) dei provvedimenti di rettificazione.

(Riproduzione riservata)